SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 27 aprile 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art.7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il sig. Giovanni Magliaro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria, su designazione della UGL;

Vista la nota n. 646-1.2 in data 2 marzo 2009, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la UGL ha designato la sig.ra Renata Polverini, in sostituzione del sig. Giovanni Magliaro, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

La sig.ra Renata Polverini è nominata componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria, in sostituzione del sig. Giovanni Magliaro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 124

09A04608

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurcut Alexandrina Fiorentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista l'istanza della sig.ra Jurcut Alexandrina Fiorentina, nata il 31 ottobre 1977 a Ceica (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di «Expert contabil» conseguito nel novembre 2001, come attestato dal «C.E.C.C.A.R. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizzati» della Romania, ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Economist Licentiat, profilul Ecnomic, specializarea Tranzactii internazionale» conseguito presso la «Universitatea din Oradea» (Romania) nel settembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;
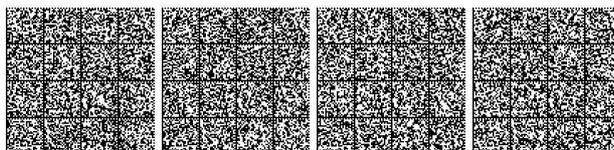
Ritenuto peraltro che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» - sezione B - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jurcut Alexandrina Fiorentina, nata il 31 ottobre 1977 a Ceica (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Nozioni di diritto fallimentare, 2) diritto commerciale, 3) diritto tributario, 4) Nozioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) Controllo della contabilità e bilanci, 6) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 7) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

09A04652

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Romano Orazio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Romano Orazio, nato a Maracay (Venezuela) il 10 agosto 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros de Venezuela», presso cui è iscritto dal novembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad Central de Venezuela» nel luglio 1991;

Considerato altresì che ha documentato di possedere ampia esperienza professionale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere - Sezione A settore civile ambientale» dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
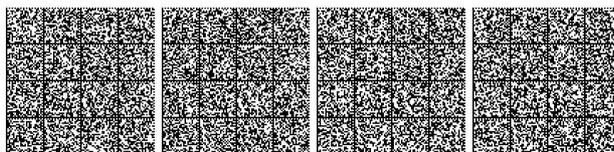
Decreta:

Al sig. Romano Orazio, nato a Maracay (Venezuela) il 10 agosto 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri - Sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04657

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Moraru Nicoleta, nata a Galati (Romania) il 3 ottobre 1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale rumeno ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «tecnologo alimentare» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer diplomat, in profilul tehnologia produselor alimentare, specializarea si control in alimentatia publica si turism» conseguito presso la Università di «Dunarea de Jos» di Timisoara (Romania) nel giugno 2003;

Considerato che la richiedente ha documentato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 gennaio 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e l'iscrizione all'albo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile una formazione regolamentata prevista dall'art. 3, comma 1 lett. *e)* dalla direttiva 2005/36, come risulta dalla attestazione rilasciata dall'Autorità competente rumena;

Decreta:

Alla sig.ra Moraru Nicoleta, nata a Galati (Romania) il 3 ottobre 1978, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «tecnologi alimentari».

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A04658

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2009.

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina l'efficacia di dette disposizioni al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti che possono assoggettare ad IVA con esigibilità differita le operazioni effettuate, nonché stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto art. 7;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalità e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE in merito al differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, si evidenzia che l'art. 66 della medesima direttiva già consente agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 66 della medesima, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Decreta:

Art. 1.

Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilità differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2.

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3.

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4.

Effetti su altre operazioni ad esigibilità differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

09A04628

DECRETO 30 marzo 2009.

Modifiche e applicazione del decreto 28 febbraio 2007 concernente modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
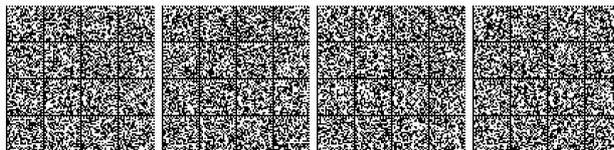
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 concernente le modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2007 concernente i protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del gioco del Bingo con partecipazione a distanza, di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007;

Visto, in particolare, l'art. 14 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 il quale stabilisce, tra l'altro, che il decreto stesso si applica a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento di Aams;

Considerata la necessità, a seguito di sopravvenute esigenze, di apportare alcune modifiche alle disposizioni di cui al sopraindicato decreto direttoriale 28 febbraio 2007, nonché l'opportunità di dare applicazione alle disposizioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto direttoriale 28 febbraio 2007

1. Al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, recante modalità del gioco del Bingo con partecipazione a distanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2007, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 2. dell'art. 10, è sostituito dal seguente:

«2. I dati delle partite di Bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a quindici giorni.»;

b) il punto 2. dell'art. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore, ai sensi dell'art. 11 del decreto direttoriale 21 marzo 2006, dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti da cauzione irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prestata a favore di Aams, da parte del concessionario ovvero dei concessionari del circuito di gioco attraverso fideiussione rilasciata da banche od istituti di credito o compagnie di assicurazione.».

Art. 2.

Protocolli di comunicazione e modalità di connessione di cui al decreto direttoriale 10 maggio 2007

1. Successive modifiche ai protocolli di comunicazione, di cui all'allegato A del decreto direttoriale 10 maggio 2007, concernente i protocolli di comunicazione e modalità di connessione con il sistema dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio del gioco del Bingo con partecipazione a distanza, di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, saranno rese disponibili da AAMS sul sito http://www.aams.it/

Art. 3.

Applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007

1. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale 28 febbraio 2007, come modificate dall'art. 1, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 43

09A04685

DECRETO 3 aprile 2009.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008. (Decreto n. 28405).

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 aprile 2008, n. 48093, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 2008, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 60.000,00 pari a n. 3.000 pezzi;
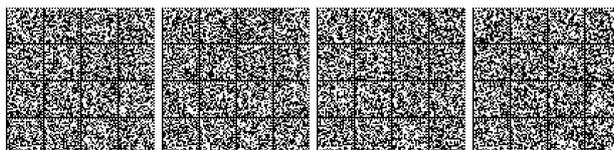
Viste le note rispettivamente del 9 marzo 2009, n. 14468 e del 18 marzo 2009, n. 16861, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 3.000 a n. 2.011;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008, di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2008, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 40.220,00, pari a n. 2.011 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il dirigente generale: PROSPERI

09A04647

DECRETO 3 aprile 2009.

Rideterminazione del contingente delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007. (Decreto n. 27620).

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2881, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 10 settembre 2007, n. 83264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2007, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 70.000,00 pari a n. 3.500 pezzi;

Vista la nota n. 14468 del 9 marzo 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 10 settembre 2007, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 3.500 a n. 2.300;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da € 20 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate all'Irlanda, millesimo 2007, di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2007, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 46.000,00, pari a n. 2.300 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il dirigente generale: PROSPERI

09A04648

DECRETO 3 aprile 2009.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio» - millesimo 2008. (Decreto n. 27624).

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», millesimo 2008;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 aprile 2008, n. 47775, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 210.000,00 pari a n. 21.000 pezzi;

Vista la nota n. 14468 del 9 marzo 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 21.000 a n. 16.000;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», millesimo 2008, di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2008, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 160.000,00, pari a n. 16.000 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il dirigente generale: PROSPERI

09A04649

DECRETO 3 aprile 2009.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50° Anniversario dei Trattati di Roma» - millesimo 2007. (Decreto n. 27621).

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2852, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50° Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 marzo 2007, n. 27632, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2007, che stabilisce il contingente in valore nominale delle suddette monete in € 220.000,00 pari a n. 22.000 pezzi;

Vista la nota n. 14468 del 9 marzo 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti all'articolo 3 del citato decreto ministeriale 20 marzo 2007, propone di ridurre il contingente delle suindicate monete da n. 22.000 a n. 20.504;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50° Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2007, indicato nelle premesse, è rideterminato in € 205.040,00, pari a n. 20.504 monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il dirigente generale: PROSPERI

09A04650

DECRETO 3 aprile 2009.

Rideterminazione del contingente delle serie speciali di monete millesimo 2007. (Decreto n. 27626).

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VIII
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007, n. 50210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2007 ed, in particolare:

l'art. 4 che stabilisce, tra l'altro, il contingente delle serie speciali composte da 9 monete nei tagli da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da € 5 celebrativa del «5° Anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto», in n. 27.000, di cui 20.000 nella versione fior di conio per il valore nominale di € 177.600,00 e n. 7.000 nella versione proof per il valore nominale di € 62.160,00;

l'art. 5 che fissa i termini per la vendita delle suddette serie speciali;

Vista la nota n. 14468 del 9 marzo 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti, propone di ridurre il contingente delle suindicate serie da 9 pezzi come segue:

serie da 9 pezzi nella versione fior di conio da n. 20.000 a n. 19.000;

serie da 9 pezzi nella versione proof da n. 7.000 a n. 5.510;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle serie speciali da 9 pezzi millesimo 2007;

Decreta:

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, composte da 9 pezzi, nei tagli da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta d'argento da € 5 celebrativa del «5° Anniversario della ratifica del Protocollo di Kyoto», millesimo 2007, è rideterminato come segue:

n. 19.000 serie nella versione fior di conio, per il valore nominale di € 168.720,00;

n. 5.510 serie nella versione proof, per il valore nominale di € 48.928,80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il dirigente generale: PROSPERI

09A04651
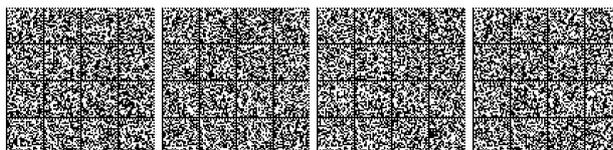
DECRETO 22 aprile 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 70.436 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 183 giorni con scadenza 30 ottobre 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
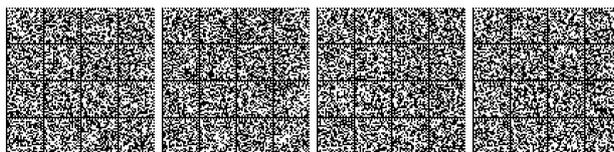
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04789

DECRETO 22 aprile 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 214 giorni, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2009, n. 13183, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro con godimento 27 febbraio 2009 e scadenza 30 novembre 2009;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 70.436 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2009 l'emissione di una seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 214 giorni, con godimento 27 febbraio 2009 e scadenza 30 novembre 2009, di cui al proprio decreto del 19 febbraio 2009 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04790

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Josy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abraham Josy ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legisaltivo 9 novembre 2007, n. 206;
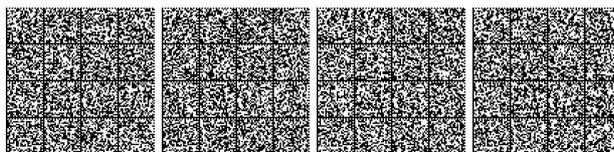
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005 presso la «Satyam School of Nursing» di Bellary (India) dalla sig.ra Abraham Josy, nata a Peroor-Kerala (India) il giorno 11 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Abraham Josy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04626

DECRETO 2 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Langard Josette, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Langard Josette cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del Certicat d'Aptitude Professionnelle «Estetique cosmetique: soins esthetiques-conseils-vente» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 12 febbraio 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del Certicat d'Aptitude Professionnelle «Estetique cosmetique: soins esthetiques-conseils-vente» per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di Certicat d'Aptitude Professionnelle «Estetique cosmetique: soins esthetiques-conseils-vente» conseguito in Francia in data 6 luglio 2007, dalla sig.ra Langard Josette nata a Parigi (Francia) il 7 marzo 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A04607
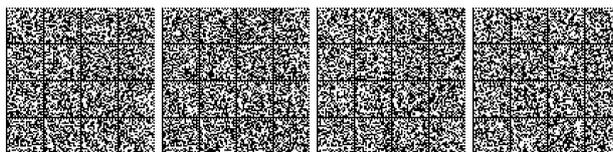
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Emanuela Stara, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione elvetica, equiparata ai paesi appartenenti all'Unione europea dalla prof.ssa Emanuela Stara;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, in quanto cittadina italiana con formazione scolastica italiana e con diploma di pianoforte conseguito nel 1987 presso il Conservatorio di musica di Cagliari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di pianoforte conseguito l'8 luglio 1987 presso il Conservatorio statale di musica «Giovanni Pier Luigi da Palestrina» di Cagliari;

diploma di maturità concertistica «Konzertreifediplom» conseguito il 9 febbraio 1994 presso il Konservatorium und Musikhochschule di Zũrich (Confederazione elvetica), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Emanuela Stara, nata a Cagliari il 25 novembre 1965, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - Strumento musicale (pianoforte) nella scuola media a indirizzo musicale.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04606

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pina Rosedorne, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Pina Rosedorne, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Epopea S.n.c. di Stellato Gianna e C. in Sparanise (Caserta), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Pina Rosedorne, cittadina italiana, nata a Teano (Caserta) in data 4 luglio 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04616

DECRETO 9 aprile 2009.

Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Elevazione dell'importo massimo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 con il quale sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005.

Vista la nota del 9 aprile 2009 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009;

Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 9 aprile 2009.

2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

1. Al punto 4.2 della Parte II, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.».

2. Al punto 5.2 della Parte III, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.».

3. Al punto 6.2 della Parte III, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti beneficiari finali possono essere ammessi all'intervento del *Fondo* per un importo massimo garantito complessivo per impresa che, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non sia superiore ad un milione e cinquecentomila Euro.».

09A04684

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 marzo 2009.

Aggiornamento delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni: alla delegazione di spiaggia di Sant'Angelo di Rossano, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Crotone, fu attribuita la sigla 4CR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2008, n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2008, con il quale l'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro è stato elevato a Capitaneria di porto con il conseguente aggiornamento della tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

Considerato che la delegazione di spiaggia di Sant'Angelo di Rossano è ora compresa nel compartimento marittimo di Corigliano Calabro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella della sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione: dopo Trebisacce del compartimento marittimo di Corigliano Calabro, aggiungasi: «Sant'Angelo di Rossano» sigla assegnata 3CC.

Art. 2.

Dalla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni è eliminata per il compartimento marittimo di Crotone la sigla 4CR relativa alla delegazione di spiaggia di Sant'Angelo di Rossano, ora compreso nella giurisdizione della capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il direttore generale: PUJIA

09A04620
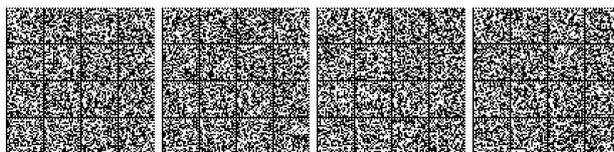
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2009.

Modifica decreto 17 luglio 2007 di autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto 22 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 54 del 6 marzo 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 17 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 176 del 31 luglio 2007, di autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano»;

Visto il decreto 9 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2009, che modifica il decreto 22 febbraio 2007, relativo alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione nella versione trasmessa ai Servizi della Commissione europea con nota n. 1201 del 29 gennaio 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 17 luglio 2007;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare - SpA», con decreto del 17 luglio 2007, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06, è da intendersi riferita alla denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 9 febbraio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04617

DECRETO 2 aprile 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
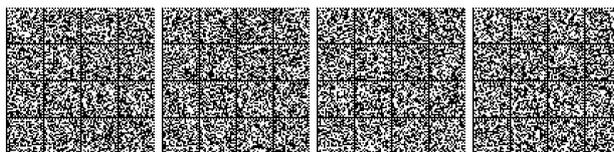
Visto il regolamento (CE) n.1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale l'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Visto il decreto 3 maggio 2005 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 3465 del 3 marzo 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che «CSQA - Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» in modo conforme allo schema tipo di controllo;

Considerato che «CSQA - Certificazioni Srl» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, dando garanzia che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.
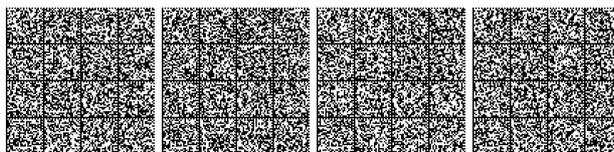
Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente, dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali è commercializzata la denominazione «Bresaola della Valtellina» sia apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativi ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lombardia.

I soggetti che aderiscono al sistema di controllo applicando il disciplinare modificato possono utilizzare le etichette in possesso alla data del presente decreto e conformi al disciplinare registrato con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA - Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04619
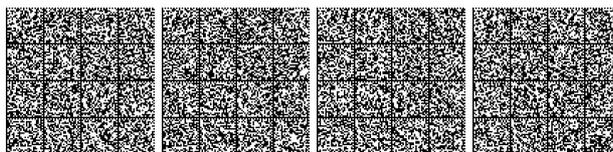
DECRETO 7 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 31 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 15 aprile 2006 con il quale al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
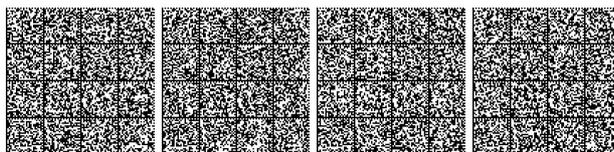
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (> 1,25 g/l di acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale (> 1,75 g/l di acido tartarico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile (> 0,5 g/l di acido acetico)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera e totale (> 10 mg/l di SO2)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.2
Caratteristiche cromatiche (420 e 530 nm) (0,01 - 1 abs)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Ceneri (> 0,05 %)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (> 10 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale e ridotto (>0,0 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa (> 1,0000 g/ml)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 4
Metanolo (>0,1 ml/l)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007,
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, Met. 1, par. 2
Solfati (>0,7 g di K2SO4/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Sostanze fenoliche totali (0 - 1 Abs)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met XXXV
Titolo alcolimetrico volumico effettivo, Titolo alcolimetrico totale (0 - 31% v/v)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 355/2005 par. 4-A (picnometria)
Zuccheri riduttori (> 2,4 mg)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.1

09A04618

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2009.

Iscrizione della denominazione «Castagna di Vallerano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 286 della Commissione del 7 aprile 2009, la denominazione «Castagna di Vallerano» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, allo stato naturali o trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Castagna di Vallerano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 286 del 7 aprile 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Castagna di Vallerano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «CASTAGNA DI VALLERANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti provenienti dall'ecotipo locale di «Castanea Sativa Miller», normalmente conosciuto con toponimi locali, coltivati nell'area di cui all'art. 3 e deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Ecotipo locale - Castanea Sativa Miller:

pezzatura grossa (50-70 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura media (71-95 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura piccola (96-120 acheni/kg di prodotto fresco);

forma prevalentemente elissoidale a volte globosa, con apice appuntito terminante con residui stilari (torcia); cicatrice ilare di forma quadrangolare, generalmente piatta, di ampiezza tale da non interessare le facce laterali del frutto;

pericarpo sottile, facilmente distaccabile, di colore bruno-rossiccio, con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30;

episperma color camoscio generalmente non inserito nei solchi principali del seme;

bassa percentuale di settato;

seme quasi privo di solcature in superficie, con polpa bianca, croccante, gradevole sapore dolce e resistente alla cottura.

Analisi:

parte edibile 84-88%;

bucce 12-16%.

Composizione per 100 g di parte edibile:

acqua 51-60%;

proteine 2.5-3.2%;

lipidi 1.40-1.60%;

carboidrati totali 38.0-44.0%;

potassio mg 400-440%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna di Vallerano» è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di Valleranno in provincia di Viterbo.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Le attività prevalenti della popolazione di Vallerano sono: il commercio al minuto e l'agricoltura (soprattutto la coricoltura e la castanicoltura da frutto).

Se ne deduce che una delle risorse principali del Paese è dovuta alle castagne.

Detti castagneti sono condotti in economia diretta dai proprietari; solo poche aziende più grandi si avvalgono di mano d'opera avventizia.

Sin dall'inizio del secolo scorso a Vallerano operavano delle ditte commerciali che esportavano le castagne.

A Vallerano per la presenza di un ambiente idoneo all'ottenimento di un prodotto di qualità, si è concentrato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana.

I castagneti, ubicati in terreni di origine vulcanica (Monti Cimini), prevalentemente vicino al centro abitato e quindi ad una quota di 400-
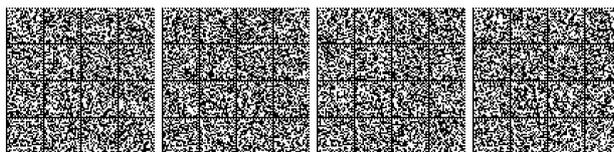
500 m s.l.m., producono castagne di ottima qualità sia per la notevole pezzatura, che per l'elevato peso specifico del frutto di norma superiore di circa il 10% rispetto a castagne di altra provenienza. Queste caratteristiche permettono alla castagna di Valleranno di spuntare prezzi di mercato più alti e di godere di una grande notorietà.

I principali fattori che hanno concorso a questo risultato sono stati l'insieme di condizioni pedoclimatiche, sociali e strutturali, che definiscono la vocazionalità per la coltura; la selezione nel tempo di ecotipi adattati alle condizioni locali; l'applicazione di tecniche colturali in larga parte adeguate alle esigenze della specie.

Il primo censimento al quale si può fare riferimento è quello effettuato nello Stato Ecclesiastico nel 1656. Nel volume «Vallerano e le confraternite» scritto da Mons. Manfredo Manfredi e pubblicato nel 1996 è indicato che il maggiore sostentamento delle locali confraternite era rappresentato dalla vendita delle castagne. Nella rivista Geografica Italiana 87 (1980) è indicato che la coltura del castagno esisteva già nell'anno 1500. Nel 1584 il Principe Farnese autorizzò l'esportazione delle castagne ai paesi vicini solo verso quelli che potevano fornire in contro partita cereali.

Negli atti del Convegno internazionale tenuto a Spoleto nel 1993 viene indicata la piazza di Vallerano quale centro più importante del Viterbese sia per la produzione che per la commercializzazione di questo prodotto.

Il legame tra Vallerano e la castagna è altresì riscontrabile dalle grotte tufacee con vasche per la cura a freddo delle castagne ai fini conservativi del prodotto.

La tracciabilità del prodotto è garantita mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, in modo da creare un sistema efficace di tracciabilità del processo produttivo.

Entro il 30 di aprile di ogni anno devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa. L'organismo di controllo terrà anche l'elenco dei confezionatori.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna di Vallerano» devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto siti nella zona fitoclimatica alle falde dei Monti Cimini in terreni in lieve pendio ed a una quota tra i 400 ed i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densità di piante ad ha compresa tra un minimo di 50 ad un massimo di 100.

È ammessa l'irrigazione.

La raccolta sarà effettuata a mano o con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.

La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ad un massimo di 6 t/ha.

Le operazioni di produzione, cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione, per quanto riguarda le operazioni di confezionamento, esse potranno essere effettuate anche al di fuori della zona indicata all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere effettuata mediante cure in acqua fredda («cura a freddo») senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda («cura a caldo»), sempre senza aggiunta di nessun additivo.

La «cura a freddo», consiste nell'immersione in grotte tufacee secolari (cantine) o in appositi contenitori situati in idonei ambienti per alcuni giorni (non più di sette) in acqua a temperatura ambiente.

Le castagne curate, ancora umide, vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti. Quindi vengono stese per l'asciugatura in strati non superiore a 20 cm di spessore. Nei primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature) manualmente o con pale di legno per una rapida asciugatura o, in alternativa, sempre ai fini di una rapida asciugatura, le castagne possono essere poste in appositi contenitori che consentano un travaso giornaliero.

Questa tecnica permette, in condizioni idonee una buona conservazione sanitaria dei frutti per almeno tre-quattro mesi.

La «cura a caldo» ha lo scopo di prevenire la nascita di insetti distruggendone le uova, nonché di uccidere tutti i parassiti presenti nei frutti allo stato larvale (balanino e carpocapsa).

Il prodotto viene scaricato in una tramoggia e caricato, attraverso un nastro elevatore, in una vasca. All'interno della vasca i frutti, in continuo movimento, vengono a contatto con acqua calda (temperatura controllata 47°-55°C) per un tempo di 35-40 minuti; dopo il lavaggio le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura.

Un nastro trasportatore raccoglie le castagne rimaste e le convoglia immediatamente alla fase di sgocciolatura ed asciugatura per ventilazione forzata.

Seguono poi la fase di spazzolatura, cernita, calibratura e confezionamento.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 20 settembre e il 10 novembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione rappresentata dall'intero comune di Vallerano, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano la presenza, anche di strati tufacei di origine vulcanica ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità, che favoriscono l'apporto di potassio al frutto, oltre che di lipidi e carboidrati; quest'area si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione.

In tale area il clima è particolarmente omogeneo, di tipo continentale con estati calde ed inverni rigidi ed umidi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo che vi abita, grazie alle sue capacità colturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche, con particolare riguardo ad una costante opera di miglioramento, hanno contribuito a creare una vera cultura della castagna con tutti gli annessi risvolti in termini economici, agronomici e gastronomici, evidenziati dalla letteratura agricola e scientifica.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della «Castagna di Vallerano» avverrà in idonei sacchi in confezioni da kg 1; 3; 5; 10; 20; 30.

I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna di Vallerano» con sopra l'acronimo D.O.P., conformemente al logo di cui al successivo art. 9;

b) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna di Vallerano»;

c) nome o ragione sociale del produttore;

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme merceologiche vigenti.

Alla denominazione d'origine protetta, «Castagna di Vallerano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari». È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

L o g o

Il logo della denominazione, avente forma ovale, è rappresentato dal profilo di Vallerano in colori marrone scuro, bianco e blu, inserito in un contorno di castagna con sovrastante profilo dei Monti Cimini di colore castano medio.

Tipo e dimensione dei caratteri:

D.O.P. BAUER BODONI BOLD (14).

"Castagna di Vallerano": AMAZE BOLD (27)

Indici colorimetrici:

MARRONE

profilo di Vallerano: C0 M56 Y60 K47.

MARRONE

profilo Monti Cimini: C0 M28 Y30 K23,5

BLU : C100 M60 Y0 K20
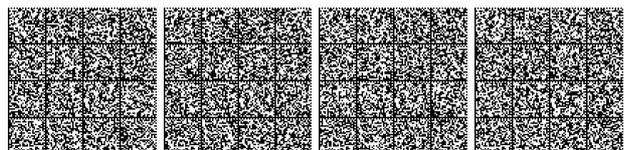
SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

"CASTAGNA DI VALLERANO"

CE N.: IT/PDO/005/0474/03.03.2005

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 Roma
Tel.: 06-4819968
Fax: 06-42013126
e-mail: qpa3@politicheagricole.gov.it

2. ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE:

Nome: Associazione Castanicoltori Vallecimina
Indirizzo: Via Torrione, 5 – 01030 Vallerano (VT)
Tel.Fax:: 0761/751949
e-mail: vallecimina@libero.it

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3. TIPO DI PRODOTTO:

Classe 1.6 – Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

4. DESCRIZIONE DEL DISCIPLINARE

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, par. 2)

4.1 Nome:

"Castagna di Vallerano"

4.2 Descrizione:

La denominazione d'origine protetta "Castagna di Vallerano" è riservata ai frutti provenienti dall'ecotipo locale di "Castanea sativa Miller", coltivati nell'area di cui al punto 4.3 e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Ecotipo locale – Castanea sativa Miller:
- Pezzatura grossa (50 – 70 acheni / kg di prodotto fresco);

- Pezzatura media (71 – 95 acheni / kg di prodotto fresco);

- Pezzatura piccola (96 – 120 acheni / kg di prodotto fresco);

- Forma prevalentemente ellissoidale a volte globosa, con apice appuntito terminante con residui stilari (torcia); cicatrice ilare di forma quadrangolare, generalmente piatta, di ampiezza tale da non interessare le facce laterali del frutto;

- Pericarpo sottile facilmente distaccabile, di colore bruno-rossiccio, con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30;

- Episperma color camoscio generalmente non inserito nei solchi principali del seme;

- Bassa percentuale di settato;

- Seme quasi privo di solcature in superficie, con polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce e resistente alla cottura.

Analisi: parte edibile 84-88%; bucce 12-16%. Composizione per 100 g di parte edibile: acqua 51-60%, proteine 2.5 – 3.2%, lipidi 1.40 – 1.60%, carboidrati totali 38.0 – 44.0%, potassio mg 400-440.

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della "Castagna di Vallerano" è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di Vallerano in provincia di Viterbo.

4.4 Prova dell'origine

La tracciabilità del prodotto è garantita mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo incaricato, in modo da creare un sistema efficace di tracciabilità del processo produttivo.

Entro il 30 di aprile di ogni anno devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

4.5 Metodo di ottenimento

Il disciplinare prevede tra l'altro che i sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densità di piante ad ha compresa tra un minimo di 50 ad un massimo di 100. E' ammessa l'irrigazione.

La raccolta sarà effettuata tra il 20 settembre e il 10 novembre di ogni anno, a mano o con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.

La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ad un massimo di 6 t/ha.

La conservazione del prodotto dovrà essere effettuata mediante cure in acqua fredda ("cura a freddo") senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con
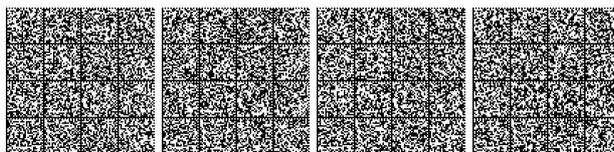
bagno in acqua calda ("cura a caldo") e successivo bagno in acqua fredda sempre senza aggiunta di nessun additivo.

Le castagne curate, ancora umide, vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti. Nei primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature) manualmente o con pale di legno per una rapida asciugatura o, in alternativa, sempre ai fini di una rapida asciugatura, le castagne possono essere poste in appositi contenitori che consentano un travaso giornaliero.

Dopo il lavaggio le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura.

Dopo la fase di sgocciolatura ed asciugatura, seguono poi la fase di spazzolatura, cernita e calibratura.

Le operazioni di produzione, cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione. In quanto al confezionamento, esso potrà essere effettuato anche al di fuori della zona indicata al punto 4. 3.

4.6 Legame

La zona di produzione rappresentata dall'intero comune di Vallerano, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano la presenza di substrati tufacei di origine vulcanica ricchi in sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, quindi dotati di buona fertilità, che favoriscono l'apporto di potassio al frutto, oltre che di lipidi e carboidrati; quest'area si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevoli alla produzione.

In tale area il clima è particolarmente omogeneo, di tipo continentale con estati calde ed inverni rigidi ed umidi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

I castagneti ubicati in terreni di origine vulcanica, ad una quota di 400-500 metri s.l.m., producono castagne di ottima qualità. Gli aspetti pedoclimatici e l'azione parallela dell'uomo (l'innesto e, in generale, le tecniche colturali adeguate alle esigenze della specie), nel corso dei secoli, hanno determinato una forte pressione selettiva sui popolamenti di *Castanea sativa* "Miller" nel territorio di Vallerano fino a giungere alla selezione degli ecotipi locali, che si sono adattati alle proprietà pedoclimatiche della zona e che si sono fortemente radicate in questo territorio, con caratteristiche peculiari di notevole pregio che, nel loro insieme, concorrono a formare quella produzione tipica conosciuta come Castagna di Vallerano.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo che vi abita, grazie alle sue capacità colturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche, con particolare riguardo ad una costante opera di miglioramento, hanno contribuito a creare una vera cultura della castagna con tutti gli annessi risvolti in termini economici, agronomici e gastronomici, evidenziati dalla letteratura agricola e scientifica.
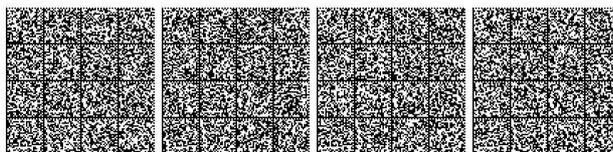
Il legame tra Vallerano e la castagna è altresì riscontrabile dalla presenza delle grotte tufacee con vasche per la cura a freddo delle castagne (cantine) che sono tutt'ora in funzione per il trattamento ai fini conservativi del prodotto. Possiamo considerare il castagneto da frutto presente da sempre nei territori di Vallerano.

A memoria di generazioni si tramanda la presenza di questi boschi che sono certamente preesistenti alle altre colture anche arboree, così che gran parte delle zone attualmente coltivate a castagno non hanno mai avuto altra utilizzazione dal punto di vista agricolo.

Tutto questo ha avuto un'influenza nel determinare certe caratteristiche particolari nella storia dei mestieri dei valleranesi ma anche nello sviluppo complessivo di questo particolare ambiente sociale legato all'economia del castagno.

Caratteri peculiari di questa influenza si rilevano, anche a livello architettonico quando ritroviamo nei boschi di castagne quelle costruzioni chiamate localmente "radicci" oppure quando tutto attorno alla base della rupe tufacea su cui sorge il paese antico ritroviamo tutta una serie di grotte, scavate nel tufo, attrezzate con "vasche" e "conserve".

Le grotte nel tufo erano utilizzate per la cura e la conservazione delle castagne, mentre nel "radiccio" venivano essiccate. Questi manufatti restano ad indicare quanto radicata e continua è la presenza del castagno.

Nel volume "Vallerano e le Confraternite" scritto da Monsignor Manfredo Manfredi e pubblicato nel 1996 è indicato che il maggiore sostentamento delle locali confraternite era rappresentato dalla vendita delle castagne.

Nella rivista Geografica Italiana 87 (1980) è indicato che la coltura del castagno esisteva già nell'anno 1500. Nel 1584 il Principe Farnese autorizzò l'esportazione delle castagne ai paesi vicini solo verso quelli che potevano fornire in contro partita cereali.

Negli atti del Convegno Internazionale tenuto a Spoleto nel 1993 viene indicata la piazza di Vallerano quale centro più importante del Viterbese sia per la produzione che per la commercializzazione di questo prodotto.

A Vallerano per la presenza di un ambiente idoneo all'ottenimento di un prodotto di qualità, si è concentrato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana.

4.7 Struttura di controllo

Nome:	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo.
Indirizzo:	Via F.lli Rosselli, 4 01100 Viterbo.
Tel.	+39.0761.2341
Fax	+39.0761.345755.
E-mail:	camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it

4.8 Etichettatura:

L'immissione al consumo della "Castagna di Vallerano" avverrà in idonei sacchi in confezioni da Kg 1; 3; 5; 10; 20; 30.
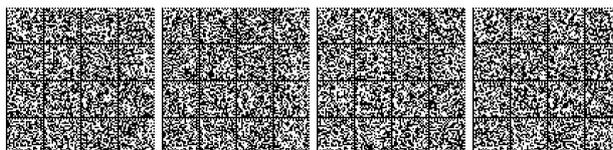
I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

Il sigillo è costituito da un'etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni.

A) "Castagna di Vallerano" con sopra l'acronimo D.O.P

B) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta "Castagna di Vallerano".

C) nome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

D) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme merceologiche vigenti.

Alla denominazione d'origine protetta, "Castagna di Vallerano" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionata", "superiore" e "similari".

Il logo della denominazione, avente forma ovale, è rappresentato dal profilo di Vallerano in colori marrone scuro, bianco e blu, inserito in un contorno di castagna con sovrastante profilo dei Monti Cimini di colore castano medio.

<u>Tipo e dimensione dei caratteri:</u>

D.O.P. BAUER BODONI BOLD (14).

"Castagna di Vallerano": AMAZE BOLD (27)

<u>Indici colorimetrici:</u>

MARRONE

Profilo di Vallerano: C0 M56 Y60 K47.

MARRONE

Profilo Monti Cimini: C0 M28 Y30 K23,5

BLU :C100 M60 Y0 K20

09A04623
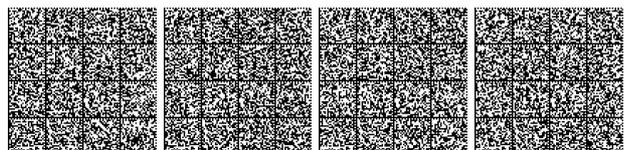
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008.

A seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 2008, n. 220 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009, che ha autorizzato la ratifica, si è proveduto a depositare, in data 20 febbraio 2009, gli strumenti di ratifica del protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, e del Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmati a Bruxelles il 9 luglio 2008.

Ai sensi dell'art. 2, il protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008, è entrato in vigore il 30 marzo 2009, mentre il protocollo di adesione al trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Albania, firmato a Bruxelles il 9 luglio 2008, è entrato in vigore il 27 marzo 2009.

09A04661

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16346.XVJ(5176) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA A 6 COLPI C.75 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 165)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16349XVJ(5177) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA A 6 COLPI C.75 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 165)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16354XVJ(5178) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA ALESSIO C.75 (TURCHESE) 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 345)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16353XVJ(5179) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA ALESSIO C.75 (MULTICOLORE) 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 325)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16355XVJ(5180) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA ALESSIO C.75 (ROSSO) 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 325)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16357.XVJ(5181) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA ALESSIO C.75 (ARANCIONE) 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 325)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16358.XVJ(5182) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: “GRANATA ALESSIO C.75 (VIOLA) ‘Di Giacomo’” *(massa attiva g 325)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16362.XVJ(5183) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA ALESSIO C.75 (ARGENTO) 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 325)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.16605.XVJ(5211) del 1.04.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "36 – 5 A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 8,50)*
- "40 – RO A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 7,50)*
- "40 – VE A.P.E. PARENTE" *(massa attiva g 7,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Romualdo, titolare della ditta A.P.E. di Parente Romualdo, con esercizio sito in Via Cavo Grande n.1 – Loc. Bergantino (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, che sono semilavorati destinati alla realizzazione di artifizi pirotecnici, devono anche prevedere che essi possano essere forniti ai soli titolari di licenza di P.S. di fabbricazione di prodotti pirotecnici o di deposito di vendita di semilavorati, con espresso divieto di vendita al pubblico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.17679.XVJ(5215) del 1.04.2009, il manufatto esplosivo denominato: "SFERA CONTRACOLPO SONORO calibro mm. 105" *(massa attiva g 530)* è riconosciuto, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova Arte Pirica, di Parente Giuseppe, con sede in C.da Pagliara Vecchia – Loc Torremaggiore (FG) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.17674.XVJ(5222) del 1.04.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "STATUTA COOP ROMANO 210 – tremolante bianco *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – salice bianco *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – rosso *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – blu *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – verde *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – pioggia nera *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – viola *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – tremolante giallo *(massa attiva g 4275)*
- "STATUTA COOP ROMANO 210 – assortito *(massa attiva g 4275)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a.r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Montetaccaro – Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.18890.XVJ(5234) del 1.04.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- “STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi rossi *(massa attiva g 2004)*
- “STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi classici *(massa attiva g 2004)*
- “STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi titanio *(massa attiva g 2004)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. FLORIO Vladimiro titolare della licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici della IV categoria, nonché legale rappresentante della ditta denominata PIROTECNICA PADRE PIO S.R.L. con esercizio sito in via Lucera Km 3,800 C.da Coppa Pocci, San Severo (FG) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.552.XVJ(5249) del 1.04.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi rossi *(massa attiva g 2004)*
- "STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi classici *(massa attiva g 2004)*
- "STUTATA PADRE PIO LAMPI 180 – lampi titanio *(massa attiva g 2004)*
- "LAMPO MATTEI C.60" *(massa attiva g 106)*
- "LAMPO MATTEI C.70" *(massa attiva g 116)*
- "SBRUFFO 5R MATTEI C.54" *(massa attiva g 120)*
- "SBRUFFO 7R MATTEI C.68" *(massa attiva g 150)*
- "SBRUFFO 5C MATTEI C.96" *(massa attiva g 315)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. MATTEI Fabrizio, titolare dell'omonima ditta, nonché di deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria sita in Via Cicolana km 96,00 – Frazione Torano di Borgorose (RI) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.19077.XVJ(5239) del 1.04.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- “029/ZP1108 – CR ARGENTO CODA Ø 25” *(massa attiva g139)*
- “A502ZP1108 – CYCAS COLORATA Ø 75” *(massa attiva g 156)*
- “K40-RZP1108 – ROSSO LAMPEGGIANTE Ø 99” *(massa attiva g 288)*
- “S455H/ZP1108 – SPECIAL SPRING Ø 124” *(massa attiva g 823)*
- “K7003TRZP1108 – PEONIA BLU COROLLA BROCATE Ø 149” *(massa attiva g 1153)*
- “K60CZP1108 – PEONIA MULTICOLOR Ø 149” *(massa attiva g1068)*
- “C508CRZP1108 – BIANCO E SOUND RING Ø118” *(massa attiva g 553)*
- “C34DRZP1108 – TIMERAIN RING 70” *(massa attiva g 147)*
- “C35-CR/ZP1108 – VERDE E SOUND RING 70” *(massa attiva g 149)*
- “C51GZP1108 – VERDE E FIREFLOWER120” *(massa attiva g 550)*
- “C69LCZP1108 – FIREFLOWER E CROCETTE LIMONE Ø 149” *(massa attiva g 714)*
- “JW45ZP1108 – TORTA MULTICOLOR 49 FIORI E PALME” *(massa attiva g 1175)*
- “JW53ZP1108 – TORTA API E FISCHI 100 LANCI” *(massa attiva g 857)*
- “JW407ZP1108 – BATTERIA MULTICOLOR 49 LANCI” *(massa attiva g 889)*
- “JW408ZP1108 – BATTERIA COLORI DI FIORI 49 LANCI” *(massa attiva g 787)*
- “JW412ZP1108 – BATTERIA BLU ORO BIANCO CRACKLING 100 LANCI” *(massa attiva g 2410)*
- “JW98ZP1108 – TORTA SALICE COLORATO 36 LANCI” *(massa attiva g 867)*
- “JW1111ZP1108 – TORTA TRICOLOR 49 SBRUFFI” *(massa attiva g 905)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Melisa Sapienza, titolare di licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per l’attività sita in Belpasso (Ct) – contrada Edere II traversa -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A04625

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 14, 15, 16 e 17 aprile 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 aprile 2009

Dollaro USA	1,3276
Yen	132,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,571
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89150
Fiorino ungherese	289,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,3480
Nuovo leu romeno	4,1545
Corona svedese	10,8460
Franco svizzero	1,5151
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7880
Kuna croata	7,3808
Rublo russo	44,3217
Lira turca	2,0856
Dollaro australiano	1,8221
Real brasiliano	2,8859
Dollaro canadese	1,6117
Yuan cinese	9,0702
Dollaro di Hong Kong	10,2891
Rupia indonesiana	14470,84
Rupia indiana	65,8160
Won sudcoreano	1755,59
Peso messicano	17,3650
Ringgit malese	4,7614
Dollaro neozelandese	2,2546
Peso filippino	63,080
Dollaro di Singapore	1,9904
Baht tailandese	46,984
Rand sudafricano	11,9557

Cambi del giorno 15 aprile 2009

Dollaro USA	1,3173
Yen	130,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,883
Corona danese	7,4498
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88210
Fiorino ungherese	290,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,3005
Nuovo leu romeno	4,1935
Corona svedese	10,8650
Franco svizzero	1,5100
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8405
Kuna croata	7,3767
Rublo russo	44,1005
Lira turca	2,1162
Dollaro australiano	1,8352
Real brasiliano	2,9223
Dollaro canadese	1,6004
Yuan cinese	9,0001
Dollaro di Hong Kong	10,2094
Rupia indonesiana	14351,98
Rupia indiana	65,4370
Won sudcoreano	1757,28
Peso messicano	17,4346
Ringgit malese	4,7522
Dollaro neozelandese	2,2912
Peso filippino	62,790
Dollaro di Singapore	1,9810
Baht tailandese	46,758
Rand sudafricano	12,1509

Cambi del giorno 16 aprile 2009

Dollaro USA	1,3196
Yen	130,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,920
Corona danese	7,4488
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88560
Fiorino ungherese	293,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,2910
Nuovo leu romeno	4,2128
Corona svedese	10,9340
Franco svizzero	1,5127
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8370
Kuna croata	7,3733
Rublo russo	44,0470
Lira turca	2,1164
Dollaro australiano	1,8315
Real brasiliano	2,8771
Dollaro canadese	1,5874
Yuan cinese	9,0163
Dollaro di Hong Kong	10,2273
Rupia indonesiana	14119,72
Rupia indiana	65,6600
Won sudcoreano	1761,10
Peso messicano	17,1911
Ringgit malese	4,7492
Dollaro neozelandese	2,3137
Peso filippino	62,810
Dollaro di Singapore	1,9757
Baht tailandese	46,681
Rand sudafricano	11,9100

Cambi del giorno 17 aprile 2009

Dollaro USA	1,3058
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,797
Corona danese	7,4492
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88280
Fiorino ungherese	293,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,2925
Nuovo leu romeno	4,2149
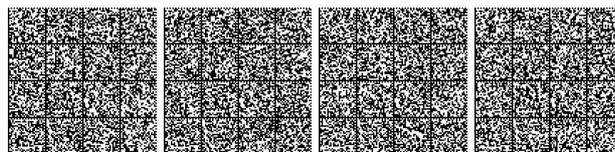
Corona svedese	11,0405
Franco svizzero	1,5218
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7440
Kuna croata	7,3843
Rublo russo	43,6835
Lira turca	2,1052
Dollaro australiano	1,8125
Real brasiliano	2,8366
Dollaro canadese	1,5815
Yuan cinese	8,9220
Dollaro di Hong Kong	10,1202
Rupia indonesiana	14037,35
Rupia indiana	65,1070
Won sudcoreano	1734,10
Peso messicano	17,0616
Ringgit malese	4,7224
Dollaro neozelandese	2,2891
Peso filippino	62,370
Dollaro di Singapore	1,9603
Baht tailandese	46,317
Rand sudafricano	11,6983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A04760

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 38 del 1º aprile 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Schering-Plough Italia S.p.A. con sede legale in Segrate (Milano), Via Fratelli Cervi snc - codice fiscale n. 00889060158:

AQUAVAC FNM PLUS;
AQUAVAC VIBRIO VAB;
BETSOMICINA;
CARBESIA;
CEPRAVIN ASCIUTTA;
FRISKIES PROCONTROL GOCCE;
LANATON;
LOTAGEN;
M+PAC;
NUFLOR;
NUFLOR SUINI INIETTABILE;
NUVETINE;
NUVETINE SUINI;
OPTIMMUNE;
PARACOX 5;
PEDIVAX;
PREPAVET COMPLEX;
QUANTUM DOG DA2PPI/CVL;
RAPINOVET;
SAFEXIN;

è ora trasferita alla ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), Via F.lli Cervi snc - codice fiscale n. 01148870155.

Produzione: La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04660

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hypercard 10»

Decreto n. 39 del 1° aprile 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario HYPERCARD 10, A.I.C. n. 103622015, a nome dell'impresa Arnolds Veterinary Products Limited, con sede in Cartmel Drive, Harlescott, Sherwsbury, SY1 3TB, Regno Unito, è decaduta.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04629

Non inclusione della sostanza attiva «dicloran» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/744/CE.

La sostanza attiva dicloran non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/744/CE del 18 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 18 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva dicloran, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 18 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva dicloran, è consentito fino al 18 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva dicloran non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/744/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04674

Non inclusione della sostanza attiva «diclobenil» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/754/CE.

La sostanza attiva diclobenil non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/754/CE del 18 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 18 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva diclobenil, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 18 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva diclobenil, è consentito fino al 18 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva diclobenil non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/754/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04675

Non inclusione della sostanza attiva «bromuro di metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/753/CE.

La sostanza attiva bromuro di metile non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/753/CE del 18 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 18 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva bromuro di metile, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 18 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva bromuro di metile, è consentito fino al 18 marzo 2010.

A tale proposito si precisa che lo smaltimento scorte per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromuro di metile è limitato ai soli trattamenti di quarantena previsti dalla normativa vigente o da obblighi internazionali.

Non è previsto invece alcun periodo di smaltimento scorte per prodotti fitosanitari a base di bromuro di metile impiegati come fumiganti del terreno, in quanto tale uso non è più consentito dal 1° gennaio 2008, in ottemperanza a quanto stabilito dal protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988 che ha sottoposto il bromuro di metile, come altre sostanze attive, a rigide limitazioni di utilizzo.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva dicloran non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/753/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04676

Non inclusione della sostanza attiva «buprofezin» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/771/CE.

La sostanza attiva buprofezin non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/771/CE del 30 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 30 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva buprofezin, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva buprofezin, è consentito fino al 30 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva buprofezin non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/771/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04677

Non inclusione della sostanza attiva «dicofol» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/764/CE.

La sostanza attiva dicofol non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/764/CE del 30 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 30 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva dicofol, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva dicofol, è consentito fino al 30 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva dicofol non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/764/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04678

Non inclusione della sostanza attiva «propaclor» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/742/CE.

La sostanza attiva propaclor non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/742/CE del 18 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 18 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva propaclor, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 18 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva propaclor, è consentito fino al 18 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva propaclor non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/742/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04679

Non inclusione della sostanza attiva «triciclazolo» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/770/CE.

La sostanza attiva triciclazolo non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/770/CE del 30 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 30 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva triciclazolo, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva triciclazolo, è consentito fino al 30 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva triciclazolo non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/770/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04680

Non inclusione della sostanza attiva «propanil» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/769/CE.

La sostanza attiva propanil non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/769/CE del 30 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 30 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva propanil, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva propanil, è consentito fino al 30 marzo 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva propanil non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/769/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04681

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45325 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Calzificio Queen S.p.A., con sede in: Macomer (Nuoro), e unità di: Macomer (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45326 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Casco Imos Italia S.r.l., con sede in: Torino, e unità di: Alpignano (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45327 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Pininfarina S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Bairo (Torino), Cambiano (Torino), Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45328 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ineos Films Italia S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Assemini (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45329 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della MBC Maniglierie Bonomini Carlo S.n.c., con sede in: Ome (Brescia), e unità di: Ome (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45330 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Cartiere Paolo Pigna S.p.a., con sede in: Alzano Lombardo (Bergamo), e unità di: Alzano Lombardo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45331 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ratti S.p.A., con sede in: Guanzate (Como), e unità di: Guanzate (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45332 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Industria Veneta Filati S.p.A., con sede in: Meolo (Venezia), e unità di: Meolo (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45333 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della MTE System S.r.l., con sede in: Montirone (Brescia), e unità di: Montirone (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45334 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della P.S.K. S.r.l., con sede in: Campogalliano (Modena), e unità di: Campogalliano (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45335 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della MW Italia S.p.A., con sede in: Rivoli (Torino), e unità di: Rivoli (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all’11 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all’11 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45336 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Novilamiere S.p.A., con sede in: Casale Monferrato (Alessandria), e unità di: Novi Ligure (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all’8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all’8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45337 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Tuscan’s Creations S.r.l., con sede in: San Miniato (Pisa), e unità di: San Miniato (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45338 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Satiz S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), e unità di: Moncalieri (Torino), Pomigliano d’Arco (Napoli) e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all’11 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all’11 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45339 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Alpitel S.p.A., con sede in: Nucetto (Cuneo), e unità di: Frasso Sabino (Rieti) e Pomezia (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45340 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ciet Impianti S.p.A., con sede in: Roma, e unità di: Casoria (Napoli), Matera, Poggio Berni (Rimini), Serravalle Pistoiese (Pistoia) e Viterbo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45341 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Streglio Maestri del Cioccolato S.p.A., con sede in: Taranto, e unità di: None (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all’11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all’11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45342 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della SP.EL (già San Giorgio Elettrodomestici) S.r.l., con sede in: La Spezia, e unità di: La Spezia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45343 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Tintoria Gori Manifattura Lucchese Lane e Fibre S.r.l., con sede in: Porcari (Lucca), e unità di: Porcari (Lucca) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45344 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Edilfer S.r.l., con sede in: Matelica (Macerata), e unità di: Matelica (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all’8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all’8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45345 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Min Max Elettronica Società a responsabilita limitata, con sede in: Rieti, e unità di: Rieti il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45346 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sielte S.p.A., con sede in: San Gregorio di Catania (Catania), e unità di: Bari, Campofelice di Roccella (Palermo), Cosenza, Crotone, Foggia, Massafra (Taranto), Vibo Valentia, Oristano e Lamezia Terme (Catanzaro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45347 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CDI Industria Tessile S.r.l., con sede in: Calitri (Avellino), e unità di: Calitri (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45348 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sisme S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Olgiate Comasco (Como) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45349 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Bases Nobilitazione Tessuti S.r.l., con sede in: Prato, e unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45350 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Mitsuba Italia F.N. Europe dal 1° gennaio 2009 Mitsuba Italia S.p.A., con sede in: Pontedera (Pisa), e unità di: Pontedera (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45351 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Fagrel S.r.l., con sede in: Verderio Inferiore (Lecco), e unità di: Verderio Inferiore (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.
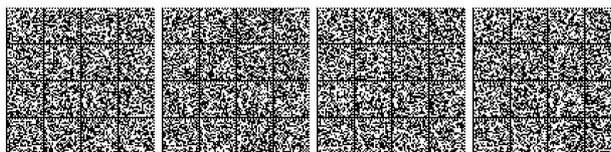
Con il decreto n. 45352 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Fuzzi S.p.A., con sede in: San Giovanni in Marignano (Rimini), e unità di: San Giovanni in Marignano (Rimini) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 45353 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della T.P.A. Trituratori S.p.A., con sede in: Santa Giustina in Colle (Padova), e unità di: Santa Giustina in Colle (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 gennaio 2009 al 20 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45354 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della F.lli Rinaldi S.r.l., con sede in: Beinasco (Torino), e unità di: Beinasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 gennaio 2009 al 22 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45355 del 17 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Conjugi Eger S.r.l., con sede in: Mussolente (Vicenza), e unità di: Mussolente (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45358 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Azimut S.r.l., con sede in: Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), e unità di: Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45359 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Tardivello Imaging S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Pianezza (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45360 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Grande di Raselli dott. Ezio & C. Società in accomandita semplice, con sede in: Piobesi Torinese (Torino), e unità di: Piobesi Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45361 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Rosati S.p.A., con sede in: Prato, e unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45362 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Salumificio Murru S.p.A., con sede in: Irgoli (Nuoro), e unità di: Irgoli (Nuoro) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45363 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ardagh Glass S.r.l., con sede in: Montorio al Vomano (Teramo), e unità di: Montorio al Vomano (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 45364 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Caleca Italia S.r.l., con sede in: Patti (Messina), e unità di: Patti (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 45365 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Global Business S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), e unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45366 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Eversun S.r.l., con sede in: Bistagno (Alessandria), e unità di: Bistagno (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45367 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della WAKING UP S.r.l., con sede in: Civitanova Marche (Macerata), e unità di: Civitanova Marche (Macerta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45368 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Tekna S.r.l., con sede in: Villa Santa Lucia (Frosinone), e unità di: Villa Santa Lucia (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45369 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sodexo Italia c/o Iveco S.p.A., con sede in: Cinisello Balsamo (Milano), e unità di: Foggia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45370 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della OZ S.p.A., con sede in: Bassano del Grappa (Vicenza), e unità di: San Martino di Lupari (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45371 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Civitech S.r.l., con sede in: Attimis (Udine), e unità di: Attimis (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45372 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Selva S.p.A., con sede in: Bolzano * Bozen, e unità di: Isola Rizza (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45373 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Siac S.p.A., con sede in: Pontirolo Nuovo (Bergamo), e unità di: Osio Sotto (Bergamo) e Pontirolo Nuovo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 4 febbraio 2009 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 febbraio 2009 al 1° febbraio 2011.

Con il decreto n. 45374 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.A., con sede in: Prato Sesia (Novara), e unità di: Sulmona (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45375 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CO.PRO.B. Società cooperativa, con sede in: Minerbio (Bologna), e unità di: Minerbio (Bologna) e Ostellato (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45376 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Iscot Italia c/o Bertone S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 45377 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Onama c/o FIAT Stabilimento Mirafiori Plant Carrozzeria (Torino) S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 aprile 2005 al 16 luglio 2005, nonché approvato il relativo programma dal 18 aprile 2005 al 16 luglio 2005.

Con il decreto n. 45378 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Novico S.p.A., con sede in: Ascoli Piceno, e unità di: Ascoli Piceno il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45379 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Zanini Packaging S.r.l., con sede in: Anzola dell'Emilia (Bologna), e unità di: Anzola dell'Emilia (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45380 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Modelleria Angelino Società in accomandita semplice, con sede in: Riletto (Torino), e unità di: Abbadia Alpina (Torino) e Roletto (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45381 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Eridania Sadam S.p.A., con sede in: Bologna, e unità di: Castiglion Fiorentino (Arezzo), Celano (L'Aquila), Fermo (Ascoli Piceno), Jesi (Ancona), Russi (Ravenna) e Villasor (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45382 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della S.F.I.R. Società Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A., con sede in: Cesena (Forlì-Cesena), e unità di: Cesena (Forlì-Cesena), Ferrara, Foggia, Forlimpopoli (Forlì-Cesena) e San Pietro in Casale (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45383 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Italia Zuccheri S.p.A., con sede in: Bologna, e unità di: Finale Emilia (Modena), Minerbio (Bologna), Pontelongo (Padova) e Porto Viro (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45384 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della O.M.C. Officine Meccaniche Castelletti S.r.l., con sede in: Casale Monferrato (Alessandria), e unità di: Casale Monferrato (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45385 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Finbieticola Bondeno S.r.l., con sede in: Bologna, e unità di: Bondeno (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45386 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Safil S.p.A., con sede in: Biella, e unità di: Biella il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45387 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Alberto Settimi S.r.l., con sede in: Monte Urano (Ascoli Piceno), e unità di: Monte Urano (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45388 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Iper Montebello S.p.A., con sede in: Milano, e unità di: Pozzolo Formigaro (Alessandria) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45389 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ing. Franco & C. S.p.A., con sede in: Trino Vercellese (Vercelli), e unità di: Trino Vercellese (Vercelli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45390 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Siti B & T Group S.p.A., con sede in: Formigine (Modena), e unità di: Marano Ticino (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45391 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Filati Biellesi S.r.l., con sede in: Sandigliano (Biella), e unità di: Masserano (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45392 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Giovanni Aprile S.p.A., con sede in: Augusta (Siracusa), e unità di: Augusta (Siracusa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45393 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Industria Confezioni Conserva Antonio - Ditta individuale, con sede in: Martina Franca (Taranto), e unità di: Martina Franca (Taranto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45394 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ondapack S.r.l., con sede in: Castenedolo (Brescia), e unità di: Castenedolo (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45395 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sinterama Societa per azioni, con sede in: Sandigliano (Biella), e unità di: Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45396 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Fonderie Mario Mazzucconi S.p.a., con sede in: Ponte San Pietro (Bergamo), e unità di: Ambivere (Bergamo) e Ponte San Pietro (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45397 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Ceramica Saba S.p.A., con sede in: Raiano (L'Aquila), e unità di: Raiano (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45398 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura di Legnano S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), e unità di: Cividate Camuno (Brescia), Legnano (Milano), Nembro (Bergamo) e Perosa Argentina (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 7 febbraio 2009 al 6 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 febbraio 2009 al 6 agosto 2009.

Con il decreto n. 45399 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della C.P.L. Imperial 3 S.r.l., con sede in: Pescara, e unità di: Atessa (Chieti), Avezzano (L'Aquila), Altino (Chieti), Chieti, San Giovanni Teatino (Chieti), Giulianova (Teramo), Lanciano (Chieti), Pescara, Rocca San Giovanni (Chieti), Santa Maria Imbaro (Chieti), Sulmona (L'Aquila) e Tortoreto (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 dicembre 2008 al 1° dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 dicembre 2008 al 1° dicembre 2009.

Con il decreto n. 45400 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CON.SV.AGRI - Societa cooperativa, con sede in: Morciano di Romagna (Rimini), e unità di: Morciano di Romagna (Rimini) il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa per il periodo dal 17 dicembre 2008 al 16 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 dicembre 2008 al 16 giugno 2009.
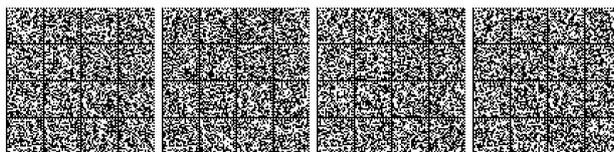
Con il decreto n. 45401 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sepa Sistemi Elettronici per Automazione S.p.A., con sede in: Torino, e unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45402 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Meccanica Brembana S.p.A., con sede in: Brembilla (Bergamo), e unità di: San Giovanni Bianco (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 19 dicembre 2008 al 18 dicembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 45001 del 10 febbraio 2009, limitatamente al periodo dal 19 dicembre 2008 al 3 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45403 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Raumer S.p.a., con sede in: Valli del Pasubio (Vicenza), e unità di: Valli del Pasubio (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria concordata per il periodo dal 22 gennaio 2009 al 21 aprile 2009.

Con il decreto n. 45404 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Marvecs Pharma Services S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 ottobre 2008 al 6 aprile 2009.

Con il decreto n. 45405 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Romi Italia S.r.l., con sede in: Milano, e unità di: Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 25 gennaio 2009 al 24 luglio 2009.

Con il decreto n. 45406 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della FIM S.r.l., con sede in: Montegranaro (Ascoli Piceno), e unità di: Montegranaro (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Con il decreto n. 45407 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Nuova Dolce Forno S.r.l., con sede in: San Marco Argentano (Cosenza), e unità di: San Marco Argentano (Cosenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 19 dicembre 2008 al 18 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45408 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Vigilanza Partenopea S.r.l., con sede in: Napoli, e unità di: Napoli il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 45409 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Sural S.p.a., con sede in: Taranto, e unità di: Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 15 dicembre 2008 al 14 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45410 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della CE.I.A.S. (CEIAS) S.p.a., con sede in: Bari, e unità di: Benevento, Caserta, Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Salerno, Trieste e Udine il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 19 dicembre 2008.

Il presente decreto è valido, per la stessa decorrenza, anche per Sogeser, Saes e Servizi Globali.

Con il decreto n. 45411 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della Euroagredil S.r.l., con sede in: Militello in Val di Catania (Catania), e unità di: Militello in Val di Catania (Catania) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza ….. per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45412 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della PANT.COM (PANTCOM) S.r.l., con sede in: Tolentino (Macerata), e unità di: Comunanza (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 24 ottobre 2008 al 23 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45413 del 20 marzo 2009 è stato concesso, in favore della S.A.E.S. Società Appalti e Servizi S.r.l., con sede in: Bari, e unità di: Civitavecchia (Roma), Roma, Roma e Viterbo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 20 dicembre 2008.

09A04615

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 9 maggio 2008 dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005452/AVV-L-74 del 24 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 9 maggio 2008, con la quale si è inteso adeguare, dal 1º gennaio 2009, gli importi delle pensioni, dei limiti di reddito da utilizzare per l'applicazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo delle pensioni, nonché gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti, nella misura dell'1,7%, pari alla rivalutazione percentuale media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

09A04612

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 9 maggio 2008 dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005456/AVV-L-76 del 24 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 9 maggio 2008, con la quale si è inteso adeguare, gli importi delle sanzioni previste per l'anno 2008 nella misura del 2% e dell'1,7% per il 2009, pari alle variazioni percentuali medie dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

09A04613

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 9 maggio 2008 dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

Con ministeriale n. 24/IX/0005455/AVV-L-75 del 24 marzo 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 9 maggio 2008, con la quale si è inteso adeguare, dal 1º gennaio 2009, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi nella misura dell'1,7%, pari alla variazione percentuale media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

09A04614

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Voltura di concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del 26 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha volturato alla società A2A Reti Elettriche S.p.a. le seguenti concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica:

dalla società ASM Distribuzione Elettrica S.r.l. nel comune di Brescia e nei seguenti comuni in provincia di Brescia: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mazzano, Mura, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Tignale, Toscolano, Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno;

dalla società AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a. nei comuni di Milano e Rozzano, in provincia di Milano.

09A04609

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente progetto di ampliamento della centrale di trattamento e compressione dello stoccaggio di gas nel giacimento «Collalto» localizzata in comune di Susegana

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0006991 del 19 marzo 2009 del direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ampliamento della centrale di trattamento e compressione dello stoccaggio di gas nel giacimento «Collalto» localizzata in Comune di Susegana (Treviso), presentato dalla società Edison Stoccaggi S.p.A. con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A04659

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Marzo	133,2	3,3	4,8
Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3

09A04627
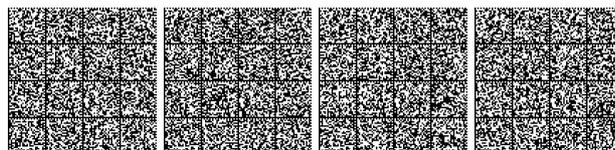
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Linee guida per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - Tombazosana

Si rende noto che, nella seduta del 24 novmebre 2008, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha approvato le linee guida per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello - Tombazosana. Copia della delibera di approvazione (deliberazione n. 01 del 24 novembre 2008) e del relativo studio, elaborato dalla segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del fiume Adige, sono state trasmesse alla regione del Veneto, alla provincia di Verona e ai comuni territorialmente interessati e sono consultabili sul sito www.bacino-adige.it

09A04610

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «P.S.L. - Società cooperativa» in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 813 dell'8 aprile 2009 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «P.S.L. – Società cooperativa con sede in Trieste, costituita il 10 giugno 2003, per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A04656

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 413 del 1° settembre 2008, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
224 AR	B. E B. - Di Baldi Alberto e Enrici Guido SNC	Laterina - via Maestri del Lavoro n. 20 - Ponticino	7	0
777 AR	TE.B.OR. SRL	Arezzo - via del Gavardello n. 45	18	2
830 AR	830 AR Di Bigozzi Piero & C. SNC	Foiano della Chiana - Loc. Farniole n. 2/C	3	0
934 AR	Brizzi Maurizio	Arezzo - Via S. Lorentino n. 50	1	0
1376 AR	Giada Di Fei Raffaello	Arezzo - Via Chiari n. 70	3	0
1665 AR	Leonardo Gioielli SRL	Marciano della Chiana - Via G. Pascoli n. 8/B - Cesa	4	0
1898 AR	Oasi Di Monica Dragoni & C. SNC	Arezzo - Via del Castro n. 2/15	2	0
1998 AR	Yema Preziosi Di Gori Laura	Arezzo - Via delle Biole n. 52/B	2	0
2016 AR	A Zeta 88 Di Stefano Falzon	Arezzo - L. Pacioli n. 44	2	1
2076 AR	Sami Gold Di Sciuto Riccardo	Civitella in Val di Chiana - via Molinara n. 103/C - Tegoleto	2	0
2356 AR	Fleur SRL	Monte San Savino - via XXV aprile n. 117/A	2	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

09A04621

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, per quelli smarriti, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 615 del 30 dicembre 2008, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
81 AR	L.P.R. Oro S.r.l.	Arezzo - Via del Maspino n. 4/A	10	0
284 AR	La Fenice S.r.l.	Arezzo - via F.lli Lumiere n. 88/D	4	0
412 AR	Mida Preziosi S.r.l	Arezzo - Loc. S. Zeno - strada A 102	21	0
596 AR	Aretina Arte SNC di Bigi Adelmo & C.	Arezzo - Loc. La Chianicella n. 53	6	9
649 AR	Arezzo Metalli S.r.l.	Arezzo - Via Calamandrei n. 249/M-L	3	0
997 AR	M.R.G. Fusione S.N.C. di Tacito Giacomo & C.	Subbiano - Loc. Castelnuovo n. 248	7	2
1153 AR	Micr-Oro S.r.l.	Arezzo - Via Molinara n. 25	6	4
1744 AR	R.R. Preziosi di Rossi Roberto	Capolona - Loc. Isola di Castelluccio n. 29/G	1	0
1779 AR	Quark S.r.l.	Subbiano - Loc. Castelnuovo n. 248	3	0
1987 AR	Oxò Officina Orafa S.r.l.	Arezzo - Loc. S. Zeno - Strada C 7	3	0
2009 AR	Eurosilver SNC di Alessandro Mazzi e Walter Spinelli	Arezzo - Via Don Luigi Strurzo n. 166	1	0
2027 AR	ROS-MEC S.n.c. di Rossi Roberta & C.	Arezzo - Loc. Case Nuove di Ceciliano n. 46	1	0
2119 AR	Parole S.r.l.	Monte San Savino - Via L. di Toscana n. 1/A	3	0
2123 AR	Biancogiallo S.r.l.	Arezzo - Via Chiarini n. 6/A	4	0
2197 AR	FKS S.r.l.	Capolona - viale Dante Alighieri n. 35	5	0
2255 AR	Horus Gioielli S.r.l.	Foiano della Chiana - Via Luciano Lama n. 2/B	4	0
2284 AR	Patchanka di Lumachi Stefano	Arezzo - Via del Pantano n. 9/11	1	0
2367 AR	Passari Rossano	Castiglion Fibocchi - via Casina di Sotto	1	0
2384 AR	Verdeluna S.n.c. di Francesco Molinaro & C.	Arezzo - Via Marco Perennio n. 18/E	1	0

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

09A04622

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-096) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
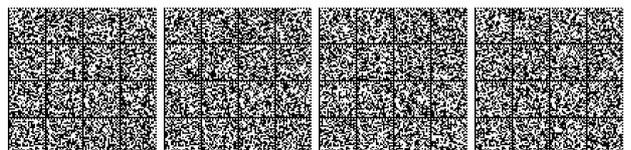
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.